

Il Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Pesistica

Avvocato Alessandro Avagliano

Sentenza

procedimento n. 1/GS/2016

- Vista la segnalazione – con i relativi allegati – a firma della Sig.ra Monica Deiana, relativa a fatti avvenuti in occasione della Coppa Italia di Panca effettuata in data 28 febbraio 2016 a Ghemme (Novara), inoltrata a questo Giudice Sportivo dal Procuratore Federale in data 21.03.2016;
- considerato che da tale segnalazione appaiono emergere comportamenti antiregolamentari posti in essere dai tesserati Anna Maria De Simone e Massimo Carpino, rispettivamente atleta e tecnico della società Piemonte Libertas - TO i quali, malgrado avessero presentato una certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica non rispondente alle richieste della Federazione perché concessa per lo svolgimento della attività "Power Lifting", al fine di sopperire a tale mancanza presentavano nella medesima giornata altro certificato apparentemente rilasciato per la attività "Sollevamento Pesi" ma *ictu oculi* visibilmente contraffatto;
- letta la nota difensiva datata 29.03.2016 pervenuta da parte del Sig. Massimo Carpino, dalla quale non appaiono emergere circostanze che possano comportare la esclusione di responsabilità per i fatti ad egli addebitati, ma anzi dimostra una ammissione del proprio comportamento antiregolamentare, certamente non giustificato dal successivo (oltre che tardivo) invio di altro certificato medico;
- considerato che i comportamenti sopra descritti, ovvero sia il permettere la partecipazione ad una gara di un atleta sprovvisto di copertura sanitaria, costituiscono grave violazione della normativa federale, ed in particolare dell'art. 1, comma 1, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, in quanto la salute degli atleti deve sempre essere pienamente tutelata senza che gli stessi siano esposti a rischi che possano compromettere la loro condizione fisica in occasione degli eventi sportivi;
- considerato, altresì, che la esibizione di un certificato medico visibilmente contraffatto al fine di far partecipare l'atleta Anna Maria De Simone comunque ad una gara alla quale altrimenti non avrebbe avuto titolo a gareggiare, cercando così

di eludere il controllo degli Ufficiali di Gara, costituisce ulteriore violazione dei principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva;

- considerato che appare configurarsi anche la ipotesi di responsabilità oggettiva della società Piemonte Libertas - TO ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento di Giustizia per i comportamenti posti in essere dai predetti tesserati;
- visti gli art. 13, comma 2, lett. c) e d), 24, 25, 40 e 41, comma 1, del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva;

d e c i d e

- di comminare al tesserato Massimo Carpino la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre);
- di comminare alla tesserata Anna Maria De Simone la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre);
- di comminare alla società Piemonte Libertas - TO la sanzione della ammenda di € 500,00;

Invita la Segreteria a comunicare senza indugio il presente provvedimento ai tesserati Massimo Carpino, Anna Maria De Simone, alla società Piemonte Libertas – TO, ed al Procuratore Federale ed a provvedere alla sua pubblicazione.

Roma, 04.04.2016

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Avagliano

